


| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
|  AICA | REGOLAMENTO | | |
| | Regolamento per la concessione del Patrocinio | | |
| Codice documento PQ 12-1 | Pagina | Revisione | Del |
| | 1 DI 4 | 02 | 26/06/2019 |

Art. 1- SCOPI

Ai fini di salvaguardare l'immagine di AICA, Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (di seguito per semplicità AICA) attraverso la regolamentazione dei rapporti istituzionali con soggetti esterni all'Associazione, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio, con uso della denominazione e del logo associativi di AICA rispetto a iniziative promosse da altri soggetti, nonché l'adesione a enti e organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per l'Associazione.

Art. 2 - PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI

1. Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione a iniziative proposte da terzi e ritenute meritevoli per la validità sociale, culturale e scientifica dei temi proposti, attinenti l'oggetto sociale e gli ambiti di intervento dell'Associazione.
2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, pagine web o qualsiasi altro materiale divulgativo, seguendo le modalità indicate nel **Manuale d'uso del marchio AICA**.
3. La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario AICA né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto specificamente indicato nella lettera di concessione di patrocinio.

Art. 3 - INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

Possano essere oggetto di patrocinio:

- congressi, convegni o eventi organizzati da Società scientifiche che abbiano in corso rapporti di collaborazione con AICA;
- iniziative ed eventi, quali corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali, organizzati da Associati di AICA;
- eventi e iniziative proposte da Referenti delle Sezioni Territoriali AICA tramite richiesta formale motivata;
- master universitari, corsi di perfezionamento universitario e corsi di formazione; pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio video, audio, cd, cd-rom, dvd); siti web;
- comitati d'onore o comitati scientifici;

| | | |
|--|--|--|
| Redatta da: Responsabile Qualità Paolo Fezzi | Controllata da: Responsabile Comunicazioni Elisabetta Benetti | Approvata da: Presidente Giovanni Adorni |
|--|--|--|

Documento del Sistema Qualità di AICA - copia e distribuzione a terzi vietate senza formale autorizzazione

Eventuali stampe o copie cartacee non autenticate sono documenti non controllati

| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
|  AICA | REGOLAMENTO | | |
| | Regolamento per la concessione del Patrocinio | | |
| Codice documento PQ 12-1 | Pagina | Revisione | Del |
| | 2 DI 4 | 02 | 26/06/2019 |

- organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati, che godono notorietà per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- pertinenza dell'oggetto con le finalità statutarie di AICA;
- rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi; autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione;
- nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, previsione di forme di agevolazione congrue per i Soci AICA regolarmente iscritti;
- assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione; assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'Associazione;
- gli argomenti trattati nel corso della manifestazione dovranno riguardare almeno un aspetto di ICT e digitale; qualora la manifestazione sia multidisciplinare, ci si riserva di concedere il Patrocinio, anche in relazione alle altre discipline rappresentate;
- gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità scientifica;
- la data della manifestazione proposta dovrà cercare di non interferire con altre manifestazioni Nazionali e/o Internazionali, organizzate dall'Associazione;
- comprovata competenza ed esperienza del panel relatori.

Art. 4 - RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza (attraverso l'apposito modulo di richiesta MOD 01 PQ 12), indirizzata ad AICA e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente *almeno 15 giorni prima* dell'iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi.
2. L'istanza, come previsto dal modulo di richiesta allegato, deve:
 - riportare il nome e i recapiti del responsabile dell'iniziativa/dell'ente ed essere corredata di programma/statuto e in ogni caso dei documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
 - contenere una dichiarazione specificante il rispetto dei criteri indicati all'art. 3 del presente regolamento;
 - indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati e, in caso affermativo, a quali.

Art. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso da AICA, nella persona del Presidente.

Documento del Sistema Qualità di AICA - copia e distribuzione a terzi vietate senza formale autorizzazione

Eventuali stampe o copie cartacee non autenticate sono documenti non controllati

| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
|  AICA | REGOLAMENTO | | |
| | Regolamento per la concessione del Patrocinio | | |
| Codice documento PQ 12-1 | Pagina | Revisione | Del |
| | 3 DI 4 | 02 | 26/06/2019 |

2. Qualora la richiesta di concessione del patrocinio venga ricevuta da una Sezione Territoriale AICA, la richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio Comunicazione AICA, all'indirizzo comunicazioni@aicanet.it, che provvederà al relativo inoltro al Presidente, che valuterà la richiesta.
3. AICA si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati a utilizzare formalmente denominazione e logo associativi e a fare menzione del patrocinio per l'iniziativa oggetto della richiesta, solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio Comunicazione AICA.
2. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunicazione AICA, che si riserva di riesaminare l'istanza con il Presidente entro il termine di 10 giorni; in difetto, qualora dovesse risultare una modifica del programma in assenza di previa comunicazione, la concessione del patrocinio si considera automaticamente revocata e ne sarà data immediata comunicazione al richiedente.

Art. 7 - ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

1. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo di AICA attraverso la dicitura: "Con il Patrocinio di AICA". Nel caso di più patrocini si userà la scritta "Patrocini" (che sarà seguita dall'elenco dei patrocinanti, tra i quali deve figurare ovviamente AICA).
2. Nell'utilizzo del logo devono essere rispettate le proporzioni e indicazioni tecniche riportate nel **Manuale d'uso del marchio AICA**, che costituisce parte del presente Regolamento.
3. AICA con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione AICA potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio. Tantomeno AICA risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.

| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
|  AICA | REGOLAMENTO | | |
| | Regolamento per la concessione del Patrocinio | | |
| Codice documento PQ 12-1 | Pagina | Revisione | Del |
| | 4 DI 4 | 02 | 26/06/2019 |

Art. 8 - CLAUSOLA DI REVOCA

1. Il patrocinio può essere revocato immediatamente a discrezione di AICA qualora l'oggetto del patrocinio stesso, in seguito a verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento, ovvero ne fosse effettuato un uso improprio, in violazione della legge e, in particolare della normativa vigente sulla protezione dei marchi e del diritto d'autore.
2. AICA si riserva di tutelare la propria immagine nelle sedi competenti in caso di mancato rispetto da parte del richiedente di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio, o in caso di violazione di norme di legge, senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.